

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI N.135 DEL 27/12/2021

OGGETTO:**ASSISTENZA LEGALE E GESTIONE CONTENZIOSI COMUNE DI AMENO/CENTRO
AZZURRA SRL**Con impegno di spesa e/o previsione di entrataSenza impegno di spesa

L'anno duemilaventuno del mese di dicembre del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il decreto sindacale n. 107 del 15.01.2020 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Noemi Brambilla ha avvocato a sé la responsabilità dei servizi relativi all'area affari generali;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e contestuale nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 08.02.2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 25.01.2021 con la quale si è provveduto a confermare per l'esercizio 2021 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 approvato con deliberazione n. 16 del 31.01.2019;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visti i provvedimenti di accertamento d'ufficio ed irrogazione delle sanzioni emessi a carico del contribuente CENTRO AZZURRA SRL con sede a Gravellona Toce (VB) in Corso Milano n. 52 - c.f. 01476760036 di seguito dettagliati:

- Provvedimento di accertamento d'ufficio ed irrogazione delle sanzioni n. 108 del 28/12/2019 relativo all'Imposta comunale sugli immobili (IMU) anno 2014 notificato in data 28/12/2019;
- Provvedimento di accertamento d'ufficio ed irrogazione delle sanzioni n. 61 del 28/12/2019 relativo al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014 notificato in data 28/12/2019;
- Provvedimento di accertamento d'ufficio ed irrogazione delle sanzioni n. 94 del 30/12/2020 relativo all'Imposta comunale sugli immobili (IMU) anno 2015 notificato in data 30/12/2020;

- Provvedimento di accertamento d'ufficio ed irrogazione delle sanzioni n. 110 del 30/12/2020 relativo al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2015 notificato in data 30/12/2020;

Visti i ricorsi con istanza ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992 notificati in data 01/03/2021 e rispettivamente acquisiti ai prot. n. 1270/1269/1267/1268 del 02/03/2021;

Considerato che si è ritenuto necessario, stante la complessità della controversia, richiedere un supporto legale ad operatore specializzato in materia;

Visto il preventivo formulato dallo Studio Legale Fogagnolo con sede a Ivrea (TO) in Via Richelmy n. 24 - p.iva 07532100018 - acquisita al prot. n. 2711 del 14/05/2021 che prevede nel dettaglio:

- 1) assistenza nella fase pre-giudiziale di reclamo/mediazione
- 2) predisposizione dei relativi atti di costituzione in giudizio in nome e per conto del Comune nonché per la partecipazione alla discussione in pubblica udienza avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, in caso di prosecuzione dell'eventuale fase contenziosa giudiziale

per una somma complessiva pari a € 7.105,28.- comprensivi di tutti gli onorari e delle anticipazioni, determinata assumendo come riferimento gli importi indicati nel decreto del ministero della giustizia del 10 marzo 2014 n. 55, in relazione ai parametri nello stesso previsti per cause del presente valore;

Atteso che, a seguito chiusura della fase di mediazione con esito negativo, i ricorsi non sono stati successivamente depositati avanti alla Commissione Tributaria;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa per l'intera somma presunta preventivata anche in relazione alle attività di predisposizione degli atti di costituzione in giudizio e per la partecipazione all'udienza non effettuate nelle more della definizione anche degli avvisi di accertamento da emettere per gli anni successivi, in modo tale che - ove tali atti dovessero essere impugnati o dovesse rendersi necessario lo svolgimento di attività esecutiva per la riscossione delle somme dovute al comune - vi sia già un impegno aperto, senza necessità di adottarne uno successivo;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e, da ultimo, dall'art. 1 comma 130, L. 30/12/2018 n. 145, prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e sotto soglia comunitaria;
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro [.....] senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38;
- l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, adeguatamente motivato;
- l'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, dispone che *"nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione"*

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- l'art. 40, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 dispone l'obbligo a decorrere dal 18 ottobre 2018 per le stazioni appaltanti di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, disposizione non applicabile negli affidamenti sotto i 5.000 euro a fronte di una interpretazione adeguatrice del Comunicato dell'ANAC del 12/11/2018 che escludeva tale obbligo per gli affidamenti inferiori ai 1.000 euro;

Visto altresì l'art. 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale dispone che *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023"* e il seguente comma 2 lett. a) ove si prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamate altresì le linee guida dell'ANAC n. 12, recanti *"Affidamento dei servizi legali"*, quale atto di regolazione prodotto ai sensi dell'art. 231, comma 2, del Codice, deliberate dall'ANAC, con proprio provvedimento nr. 907 dd. 24/10/2018, nelle quali si specifica che:

- l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli artt. 140 e ss. del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi);
- rientrano nelle disposizioni dell'art. 17, comma 1, lett. d) punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizione, anche solo eventuale;

Rilevato infine che:

- ai sensi delle predette linee guida, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, rientra nelle *best practices* per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 la costituzione di elenchi di professionisti previamente costituiti mediante procedura aperta e trasparente, cui è stata data visibilità sul sito istituzionale dell'ente e che *"l'affidamento diretto può ritenersi conforme ai principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante"*;
- l'ente non ha provveduto alla formazione di un elenco di avvocati in ordine al conferimento di incarichi legali di difesa e di rappresentanza in giudizio e di specifiche consulenze in preparazione di un giudizio;

Atteso pertanto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella specificità del servizio, trattandosi di operatore economico che presenta il dovuto livello di

specializzazione necessaria all'erogazione dello stesso, e valutata l'offerta formulata economicamente congrua;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto del servizio di assistenza legale sopra dettagliato senza procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia e n. 12 in tema di Affidamento dei servizi legali, e di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Constatato che il suddetto fornitore risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) al n. ZB6349B1BA ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le ragioni specificate in premessa, allo Studio Legale Fogagnolo con sede a Ivrea (TO) in Via Richelmy n. 24 - p.iva 07532100018 - il servizio di assistenza legale in premessa dettagliato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alle condizioni di cui al preventivo acquisito al prot. n. 2711 del 14/05/2021 costituente parte integrante e sostanziale del presente affidamento.
2. di impegnare la somma complessiva pari a € 7.105,28.- (IVA 22% inclusa), imputando la spesa al piano dei conti 01.02.2 cap. 6580/3007.101 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 esercizio 2021.
3. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267.
4. di dare atto che ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (par 5.2 lett. g) *“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa”*.
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto a fronte del ricevimento di regolare fattura.
6. di trasmettere l'originale del presente provvedimento all'ufficio di segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni, pubblici copia dello stesso all'albo pretorio per la durata di quindici giorni e ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente in attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché di adempiere gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile del Servizio
F.to:Dott.ssa Noemi Brambilla

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA'

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Ameno, lì 27/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott.ssa Noemi Brambilla

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Funzionario Incaricato
Dott. Roberto GILARDONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.02.2022.

Ameno, lì 23.02.2022

Il Funzionario Incaricato
F.to: Stefania Fantini

ESECUTIVITA'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO